



Istituto Comprensivo Statale di Appiano Gentile
Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado
Via Cherubino Ferrario, n.4 - Appiano Gentile
Telefono 031/891272
e mail uffici: coic82700g@istruzione.it C.F. 80014000139
Pec: COIC82700G@pec.istruzione.it

Regolamento relativo alla quota di assenze per la validità dell'anno scolastico ai fini della valutazione degli alunni nella Scuola Secondaria di primo grado

ai sensi degli artt. 2 e 14 DPR 122/2009 e della Circolare Ministeriale n° 20 del 4 marzo 2011

Tali disposizioni prevedono che *ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di **almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato**.*

La base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza è il monte ore annuale delle lezioni (art. 5 dpr 89/09). Pertanto il limite massimo di ore di assenza concesse è fissato secondo la seguente tabella:

ORARIO ANNUALE (ore)	MASSIMO DI ORE DI ASSENZA
990	248

Per gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione e che non frequentano attività alternative dal monte ore saranno decurtate 33 ore, di conseguenza dalla quota massima di assenze corrispondente saranno decurtate 8 ore. Devono inoltre essere considerate, a tutti gli effetti, come rientranti nel monte ore annuale del curriculum di ciascun allievo, tutte le attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del consiglio di classe.

Il Collegio Docenti stabilisce i criteri generali e le fattispecie che possono legittimare **motivate e straordinarie deroghe** al suddetto limite [dei tre quarti di presenza del monte ore annuale]. Tali deroghe sono previste a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Si considerano assenze che rientrano nelle deroghe:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- lutto nella stretta cerchia familiare;
- gravi situazioni di disagio sociale e familiare segnalate ai Servizi Sociali e alle autorità competenti;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).

Il Consiglio di Classe verifica, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti e della normativa citata, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.

Di tale accertamento si dà atto mediante redazione di apposito verbale da parte del Consiglio di Classe.

Delibera del Collegio Docenti del 07/05/2015

La Dirigente Scolastica

Luisa Lodi